

ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI

VERBALE DELLA RIUNIONE DEL 17/10/2020

Il giorno sabato 17 ottobre 2020, alle ore 09.00, presso i locali del Castello del Duca, Salita della Marcigliana 95 in Roma, si è riunita in prima convocazione l'Assemblea Straordinaria dei Soci di Studenti Senza Frontiere Onlus.

Sono presenti i soci: Gabriele Zuccaro (*Presidente della seduta*), Walter Antonio Canu (*Segretario verbalizzante*), Carolina Bortignon, Chiara Calderoni, Mario Carli, Davide Castelli, Giorgia Gorgoglione, Chiara Guariento, Paola Lovino Camerino, Chiara Maggiorano, Matteo Marrocu, Claudia Scipioni, Sara Tarantino, Eva Toccagni.

I soci presenti chiamano a presiedere la riunione il Sig. Gabriele Zuccaro, Presidente dell'Associazione, ed il Sig. Walter Antonio Canu quale Segretario ed estensore del presente verbale.

Il Presidente constatato che l'Assemblea è stata regolarmente convocata, e accertato che sono presenti n. 14 soci su n. 14 soci iscritti, dichiara che la stessa deve ritenersi regolarmente costituita per deliberare il seguente ordine del giorno:

1. Adeguamento Statuto alla Riforma Terzo Settore
2. Regime Transitorio Onlus nella Riforma Terzo Settore

Punto 1 – Adeguamento Statuto alla Riforma Terzo Settore

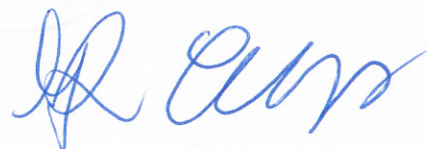
Il Presidente illustra ai soci la necessità di modificare la natura, la ragione sociale e lo Statuto dell'Associazione per renderli conformi a quanto previsto dalla nuova normativa in materia di Terzo Settore, D. Lgs. n. 117/2017 - Codice del Terzo Settore (di seguito CTS).

Il Presidente dà lettura del testo di bozza del nuovo Statuto, comprendente n. 21 articoli, fornendo informazioni in merito alle variazioni apportate e chiamando l'Assemblea alla discussione di ogni singolo articolo.

Il Presidente, al termine della discussione, pone in votazione il nuovo Statuto nella sua integrità, così come modificato, che viene allegato al presente verbale e ne forma parte integrante.

L'Assemblea approva all'unanimità.

Il Presidente viene incaricato dall'Assemblea di compiere tutte le pratiche necessarie per la registrazione del presente atto, e dell'allegato Statuto, chiedendo l'esenzione dell'imposta di bollo e di registro così come stabilito dall'art. 82 del CTS.



Punto 2 – Regime Transitorio Onlus nella Riforma Terzo Settore

Il Presidente fa presente all'Assemblea che, secondo quanto previsto dall'art. 101 del CTS, fino all'operatività del Registro Unico Nazionale del Terzo settore (di seguito RUNTS), continuano ad applicarsi le norme previgenti ai fini e per gli effetti derivanti dall'iscrizione dell'Associazione nel Registro Onlus.

Il Presidente fa inoltre presente all'Assemblea che, secondo quanto previsto dal art. 104 del CTS, l'efficacia della delibera di modifica statutaria, di cui al precedente punto del presente verbale, è differita alla data di entrata in vigore delle nuove disposizioni fiscali previste dal CTS, e comunque non prima dell'operatività del RUNTS, ed alla correlativa definitiva abrogazione della normativa Onlus.

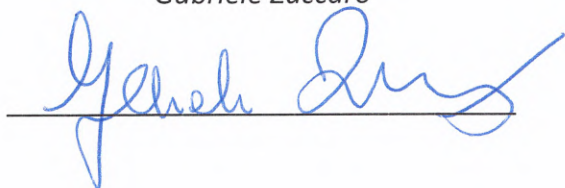
Il Presidente fa presente infine all'Assemblea che, alla data di entrata in vigore del presente Statuto, la denominazione dell'Associazione è Studenti Senza Frontiere (o le diciture associate Students Without Frontiers, Étudiants Sans Frontières, Estudiantes Sin Fronteras, Estudantes Sem Fronteiras, ovvero le forme abbreviate SSF, SWF, ESF), e che tali denominazioni saranno integrate automaticamente con l'aggiunta dell'acronimo "ODV" successivamente all'iscrizione della stessa Associazione nel RUNTS o, se precedente, nel Registro Regionale del Volontariato. A seguito della predetta iscrizione l'Associazione assume automaticamente la denominazione Studenti Senza Frontiere ODV (o le diciture associate Students Without Frontiers ODV, Étudiants Sans Frontières ODV, Estudiantes Sin Fronteras ODV, Estudantes Sem Fronteiras ODV, ovvero le forme abbreviate SSF ODV, SWF ODV, ESF ODV).

L'Assemblea preso atto di quanto sopra approva all'unanimità.

Null'altro essendovi da discutere e deliberare il Presidente dichiara sciolta l'Assemblea alle ore 12:00 del giorno sabato 17 ottobre 2020 previa stesura, lettura ed approvazione del presente verbale.

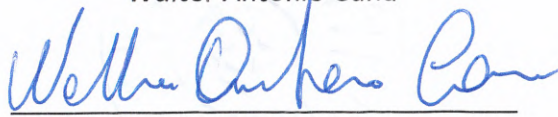
Il Presidente

Gabriele Zuccaro



Il Segretario

Walter Antonio Canu



AGENZIA
REGIONALE
PROVINCIALE I
DI ROMA
Ufficio
Territoriale di
Roma 3
Settebagni

N. 6631
Serie 3
Data 23 OTT. 2020

REGISTRATO
CON EURO
esente

11/11/2020



Statuto di Associazione (O.D.V.)

REPUBBLICA ITALIANA



Art. 1 – Denominazione, sede e durata

1.1 E' costituita l'organizzazione di volontariato denominata: "**Studenti Senza Frontiere ODV**" (in seguito Associazione), alla quale potranno associarsi indistintamente le diciture "Students Without Frontiers ODV", "Étudiants Sans Frontières ODV", "Estudiantes Sin Fronteras ODV", "Estudantes Sem Fronteiras ODV", o le forme abbreviate "SSF ODV", "SWF ODV", "ESF ODV", ai sensi e per gli effetti del Codice del Terzo Settore, Decreto Legislativo n. 117/2017 (in seguito CTS), e delle disposizioni del codice civile in quanto compatibili.

1.2 L'utilizzo dell'acronimo "ODV" si intende condizionato all'entrata in vigore del Registro Unico del Terzo Settore e all'avvenuta iscrizione dell'Associazione al registro stesso, o, se precedente, nel Registro Regionale del Volontariato.

1.3 L'Associazione ha sede legale nel Comune di Roma, e può istituire altre sedi in Italia e all'estero.

1.4 L'Associazione ha durata illimitata.

Art. 2 – Missione, scopo e finalità

2.1 Missione dell'Associazione è promuovere l'accrescimento e lo scambio di conoscenze e competenze connettendo studenti, professionisti e istituzioni in reti di cooperazione, affinché le comunità ad oggi svantaggiate dispongano del capitale umano e sociale necessario per riscattarsi dalla situazione di emarginazione in cui si trovano.

2.2 L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento in via esclusiva o principale di una o più attività di interesse generale nell'ambito di educazione, istruzione, formazione, ricerca sociale e cooperazione allo sviluppo, che costituiscono l'oggetto sociale, anche in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, di beni e di servizi o di mutualità o di produzione o scambio di beni e servizi.

Art. 3 – Oggetto Sociale

3.1 L'Associazione avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni personali e gratuite dei propri soci e volontari può svolgere, prevalentemente in favore di terzi, le attività di interesse generale di cui al comma 1, lettere d), g), h), i), n), u) dell'art. 5 del CTS:

- educazione, istruzione e formazione professionale, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- formazione universitaria e post-universitaria;
- ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- cooperazione allo sviluppo;
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- beneficenza, sostegno a distanza, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo.

3.2 L'Associazione al fine di perseguire l'utilità sociale del proprio operato si propone di:

- a. sostenere l'accesso dei giovani a un'educazione di qualità, equa ed inclusiva;
- b. facilitare l'accesso all'istruzione universitaria e terziaria di giovani impegnati nel miglioramento della propria comunità;
- c. finanziare borse di studio universitarie e di istruzione terziaria;
- d. aumentare le opportunità di formazione professionale per gli operatori, italiani e non, impiegati in settori di utilità sociale;
- e. realizzare attività di apprendimento tra pari per incentivare lo scambio di competenze professionali;
- f. contribuire alla disponibilità e alla divulgazione di dati scientifici utili alle politiche di sviluppo;
- g. sperimentare strategie di sviluppo innovative utili ai governi locali coinvolgendo le comunità che vivono in realtà svantaggiate;
- h. promuovere una narrazione dei paesi in via di sviluppo e della cooperazione internazionale responsabile e libera dagli stereotipi;
- i. realizzare attività di informazione e sensibilizzazione sui temi della comunicazione e dell'etica nell'ambito del volontariato internazionale;
- j. incentivare forme di volontariato solidale, gratuito, libero, competente e non ideologico;
- k. svolgere ogni altra attività compatibile con le finalità istituzionali ivi compresa la partecipazione ad altre analoghe iniziative in campo nazionale ed internazionale.

3.3 L'Associazione può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale, ai sensi dell'art. 6 del CTS, purché secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale, secondo i criteri ed i limiti definiti con appositi decreti ministeriali.

Statuto Associazione **Studenti Senza Frontiere ODV**

3.4 L'Assemblea potrà limitare l'esercizio delle attività diverse di cui all'art. 6 del CTS, il cui esercizio è demandato al Consiglio Direttivo che riferirà all'Assemblea in merito ai risultati raggiunti in occasione della predisposizione del bilancio di esercizio o rendiconto.

3.5 L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del CTS, anche attività di raccolta fondi, attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico.

Art. 4 – Organi Sociali

4.1 Sono organi sociali:

- l'Assemblea dei Soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente.

Per delibera dell'Assemblea dei Soci o al ricorrere dei requisiti previsti dalla legge possono essere istituiti i seguenti organi:

- l'Organo di Controllo;
- il Revisore Legale dei conti;
- il Collegio dei Probiviri.

4.2 Ai componenti degli organi sociali, ad eccezione del Revisore Legale dei conti e dei componenti dell'Organo di Controllo che siano in possesso dei requisiti di cui al comma 2 art. 2397 del codice civile, non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

Art. 5 – Associati

5.1 Possono essere soci dell'Associazione le persone fisiche e gli enti che ne fanno espressa richiesta scritta, e che ne condividono le finalità associative e si impegnano attivamente a realizzarle, nel rispetto del presente statuto e delle deliberazioni degli organi sociali.

5.2 Gli enti associati possono essere anche altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle organizzazioni di volontariato ai sensi del comma 2 art. 32 del CTS.

5.3 La domanda di ammissione deve essere presentata al Consiglio Direttivo, con l'indicazione dei propri estremi anagrafici e dei recapiti, anche telematici, per ricevere le comunicazioni sociali.

5.4 La delibera di ammissione deve essere comunicata all'interessato e deve essere annotata, a cura del Consiglio Direttivo, nel registro degli associati.

5.5 In caso di rifiuto, il Consiglio Direttivo deve entro sessanta giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati. Entro sessanta giorni successivi all'avvenuta comunicazione della motivazione, la stessa domanda potrà essere impugnata avanti l'Assemblea o al Collegio dei Probiviri, se nominato, che delibera nella prima riunione utile.

5.6 È esclusa la temporaneità del rapporto associativo.

5.7 Gli associati possono essere:

- Soci Fondatori;
- Soci Ordinari;
- Soci Onorari.

5.8 Sono *Soci Fondatori* coloro che, riconoscendosi nei fini dell'Associazione, hanno sottoscritto l'atto costitutivo dell'Associazione e sue successive modifiche.

5.9 Sono *Soci Ordinari*, quanti si riconoscono nei fini dell'Associazione e che prestano la loro attività personale, spontanea e gratuita per il raggiungimento degli scopi della stessa.

5.10 Sono *Soci Onorari* quelle personalità, che per ragioni connesse alla loro professionalità o al loro prestigio, si ritiene che l'Associazione sia onorata di annoverare tra i propri soci, nonché i benemeriti per servizi resi all'Associazione.

5.11 Salvo diverse indicazioni, tutti i soci sono completamente equiparati nei diritti e nei doveri.

Art. 6 – Scioglimento individuale del rapporto associativo

6.1 Lo scioglimento individuale del rapporto associativo avviene per morte, recesso ed esclusione.

6.2 La delibera di esclusione è adottata dall'Assemblea nei seguenti casi:

- rilevante inadempimento degli obblighi associativi;
- comportamenti che arrecano pregiudizio al perseguimento dello scopo ovvero al patrimonio dell'Associazione;
- tenuta di una condotta irrispettosa e lesiva nei confronti dell'Associazione e dei suoi aderenti;
- svolgimento di attività incompatibili con le finalità dell'Associazione;
- inosservanza dello statuto o delle delibere degli organi sociali.



Statuto Associazione

Studenti Senza Frontiere ODV

6.3 L'associato che intende recedere dall'Associazione deve comunicare la propria volontà per iscritto al Consiglio Direttivo. La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno tre mesi prima.

6.4 I diritti derivanti dallo status di associato non sono trasferibili e l'associato che abbia cessato di appartenere all'Associazione non ha in ogni caso diritto di richiedere la restituzione di quanto versato all'Associazione, né ha alcun diritto sul patrimonio e le iniziative dell'Associazione.

Art. 7 – Assemblea dei Soci

7.1 L'Assemblea dei Soci (di seguito Assemblea) è composta da tutti gli associati all'Associazione.

7.2 L'Assemblea ha le seguenti competenze:

- a. nomina e revoca i componenti degli organi sociali: il Presidente, il Consiglio Direttivo e, se previsti o se ricorrono i requisiti previsti dalla legge, l'Organo di Controllo, il Revisore Legale dei conti e il Collegio dei Probiviri;
- b. approva il bilancio di esercizio o rendiconto annuale e, se predisposto, il bilancio sociale;
- c. delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- d. delibera sulla esclusione degli associati;
- e. delibera sulle modificazioni dello statuto;
- f. approva l'eventuale regolamento dei lavori Assembleari;
- g. delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- h. delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

7.3 Ciascun associato ha diritto ad un voto che può essere esercitato da coloro che sono iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati. Le persone giuridiche partecipano all'Assemblea tramite il loro legale rappresentante o un suo delegato, il quale avrà comunque diritto ad un singolo voto.

7.4 Ciascun associato può rappresentare fino ad un massimo di tre associati, mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Si applicano i commi 4 e 5, art. 2372 del codice civile, in quanto compatibili.

7.5 L'Assemblea può esprimere il voto mediante mezzi di telecomunicazione, per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

7.6 L'Assemblea è convocata mediante comunicazione scritta, contenente il luogo, la data e l'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno, spedita almeno otto giorni prima della data fissata all'indirizzo risultante dal libro degli associati. Essa deve essere inoltre convocata almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio o del rendiconto annuale, e quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

7.7 L'assemblea delibera a maggioranza e si ritiene validamente costituita in prima convocazione con la presenza, anche per delega, della metà più uno degli associati e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati intervenuti.

Per le deliberazioni ordinarie è necessaria la presenza, anche per delega, della metà più uno degli associati e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati intervenuti.

7.8 Per le deliberazioni concernenti le modifiche statutarie è necessaria la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre in ogni caso il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

7.9 L'Assemblea può riunirsi in più luoghi collegati in audio o videoconferenza a condizione che:

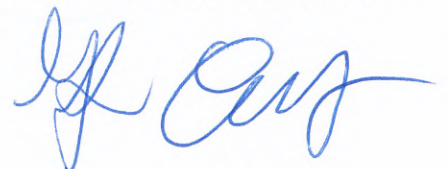
- sia consentito al presidente dell'Assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza, di constatare e di proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi Assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura della Associazione, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente e il soggetto verbalizzante.

Art. 8 – Consiglio Direttivo

8.1 Il Consiglio Direttivo ha poteri di ordinaria e di straordinaria amministrazione.

8.2 Al Consiglio Direttivo spettano i seguenti compiti:

- eseguire le deliberazioni e dare corso agli indirizzi dell'Assemblea;
- predisporre il bilancio di esercizio, nonché l'eventuale bilancio sociale nei casi previsti dalla normativa vigente o in via facoltativa;
- deliberare l'ammissione e l'esclusione degli associati;



Statuto Associazione

Studenti Senza Frontiere ODV

- deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
- curare la gestione dei beni mobili e immobili dell'Associazione o da essa detenuti;
- compiere ogni atto di amministrazione per il perseguimento delle finalità associative che non sia per legge o per statuto di competenza dell'Assemblea o di altro organo sociale.

8.3 Il Consiglio Direttivo è formato da un numero di componenti compreso tra due e sei, tutti nominati dall'Assemblea tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati, che restano in carica per tre anni fino alla data di approvazione del bilancio relativo all'ultimo anno della loro carica e sono rieleggibili.

8.4 Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

8.5 Qualora vengano a mancare uno o più consiglieri, i sostituti sono nominati dagli altri componenti e restano in carica sino alla prima Assemblea utile, salvo che venga meno la maggioranza dei componenti nominati dall'Assemblea nel qual caso il Consiglio si ritiene decaduto ed il Presidente o il consigliere più anziano in ordine di età deve convocare senza indugio l'Assemblea.

8.6 Il Consiglio può attribuire ad uno o più componenti specifica delega per il compimento di atti o di categorie di atti.

8.7 Il Consiglio si riunisce previa convocazione del Presidente, mediante l'invio, almeno cinque giorni prima della riunione, di comunicazione scritta, recante il luogo, la data e l'ora della riunione, nonché l'elenco delle materie da trattare, a mezzo e-mail, posta raccomandata a/r ed ogni altro strumento che garantisca l'avvenuta ricezione. In casi di urgenza il Consiglio può essere convocato con un preavviso di quarantotto ore.

8.8 Il Consiglio si ritiene validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti in carica e le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

8.9 In assenza di convocazione, il Consiglio si ritiene altresì validamente costituito quando siano presenti tutti i componenti in carica ed i componenti dell'organo di controllo, i quali, in caso di assenza, devono comunicare di essere stati informati della riunione e di non opporsi alla stessa.

8.10 Il Consiglio direttivo può riunirsi anche in audio o videoconferenza a condizione che:

- sia consentito al presidente di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

La riunione si ritiene svolta nel luogo ove saranno presenti il presidente e il soggetto verbalizzante.

Art. 9 – Presidente

9.1 Il Presidente ha potere di firma e rappresenta l'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio.

9.2 Il Presidente ha la responsabilità della conduzione e del raggiungimento degli obiettivi dell'Associazione, svolgendo l'amministrazione ordinaria sulla base di quanto deliberato dal Consiglio Direttivo, o dall'Assemblea. In casi di necessità ed urgenza può compiere atti di straordinaria amministrazione convocando a valle il Consiglio Direttivo per la ratifica degli stessi.

9.3 Il Presidente viene eletto e nominato dall'Assemblea, contestualmente al Consiglio Direttivo, tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati. Resta in carica per tre anni fino alla data di approvazione del bilancio relativo all'ultimo anno della sua carica ed è rieleggibile.

9.4 Il Presidente presiede le riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea e cura l'esecuzione delle deliberazioni degli stessi organi sociali.

9.5 In caso di impedimento può attribuire procura speciale ad altro consigliere, ovvero essere sostituito da un Vice Presidente, se nominato dallo stesso Consiglio Direttivo.

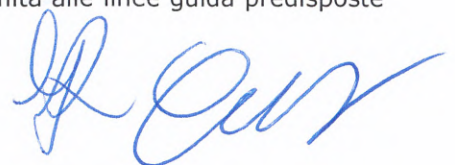
Art. 10 – Organo di Controllo

10.1 L'Organo di Controllo (di seguito Organo) è nominato, anche in forma monocratica, al ricorrere dei requisiti previsti dalla legge.

10.2 I componenti dell'Organo sono scelti tra le categorie di soggetti di cui al comma 2 art. 2397 del codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

10.3 L'Organo vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, nonché sui principi di corretta amministrazione e, ove applicabile, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. n. 231/2001, sull'adeguatezza della struttura organizzativa, amministrativa e contabile e sul suo concreto funzionamento.

10.4 L'Organo esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida predisposte secondo la normativa vigente.



Statuto Associazione **Studenti Senza Frontiere ODV**

10.5 All'Organo, se nominato, può essere attribuita la revisione legale dei conti nel caso di superamento dei limiti fissati dalla normativa vigente.

10.6 Nel caso di organo collegiale, i requisiti di cui al comma 2, art. 2397 del codice civile devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. Ad essi si applicano le disposizioni di cui all'art. 2399 del codice civile.

Art. 11 – Revisore Legale dei conti

11.1 Qualora all'Organo di Controllo non vengano attribuiti i compiti di revisione legale, e se ricorrono i requisiti previsti dalla legge, l'Associazione nomina un Revisore Legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Art. 12 – Collegio dei Probiviri

12.1 Il Collegio dei Probiviri (di seguito Collegio) può essere istituito con il compito di esaminare e decidere, su richiesta scritta e motivata, tutte le controversie insorte tra gli aderenti, tra questi e l'Associazione o i suoi organi, tra i membri degli organi e tra gli organi stessi. Il Collegio dei Probiviri decide, in via definitiva, sul ricorso contro il provvedimento di espulsione del socio adottato dal Consiglio Direttivo.

12.2 Il Collegio, se istituito, è formato da tre componenti nominati dall'Assemblea tra le persone fisiche associate, ovvero indicate dagli enti associati, ad esclusione dei componenti del Consiglio Direttivo, che restano in carica per tre anni e sono rieleggibili.

12.3 Il Collegio giudica secondo equità e senza formalità di procedura. Il giudizio emesso è inappellabile.

12.4 Se richiesto, il Collegio fornisce l'interpretazione delle norme dello statuto o dei regolamenti.

Art. 13 – Libri sociali

13.1 L'Associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli associati;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- il registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, se nominato;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Collegio dei Probiviri, se nominato.

13.2 I libri sociali sono tenuti dall'organo a cui si riferiscono ed in essi sono trascritti i verbali delle riunioni, inclusi quelli redatti per atto pubblico.

13.3 Ciascun associato ha diritto di esaminare i libri sociali, inviando richiesta scritta al Presidente dell'organo interessato.

Art. 14 – Bilancio

14.1 L'esercizio sociale ha durata annuale e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

14.2 Entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio il Consiglio Direttivo deve sottoporre all'Assemblea per l'approvazione il bilancio di esercizio nelle forme stabilite dall'art. 13 del CTS, nonché il bilancio sociale di cui all'art. 14 del CTS, se previsto per legge o in via facoltativa.

14.3 È compito del Consiglio Direttivo provvedere nei termini di legge al deposito presso il Registro unico nazionale del Terzo settore dei bilanci corredati della documentazione necessaria.

14.4 Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all'articolo 6 del CTS a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

Art. 15 – Risorse

15.1 L'Associazione può trarre le risorse economiche necessarie al loro funzionamento e allo svolgimento della propria attività da fonti diverse, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali ed attività di raccolta fondi, nonché delle attività di cui all'art. 6 del CTS.

15.2 L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta.

15.3 In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari.



Statuto Associazione
Studenti Senza Frontiere ODV

Art. 16 – Patrimonio

16.1 Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

16.2 In caso di scioglimento dell'Associazione o di estinzione, il patrimonio residuo deve essere devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, ad altri enti del Terzo settore, secondo le indicazioni deliberate dall'Assemblea, la quale provvederà a nominare uno o più liquidatori, salva diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 17 – Patrimoni Destinati

17.1 L'ente può costituire uno o più patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi dell'art. 2447/bis e seguenti del codice civile.

17.2 La deliberazione è adottata dal Consiglio Direttivo con la maggioranza assoluta dei componenti.

17.3 Per ciascun affare e relativo patrimonio sarà predisposto un separato rendiconto, formato da Stato Patrimoniale e Conto Economico da allegare al Bilancio.

17.4 In tutti i casi di cessazione dei patrimoni destinati deve essere predisposto il rendiconto finale dell'affare che con la relazione dell'organo di controllo, saranno depositati presso il Registro delle Imprese.

Art. 18 – Divieto di distribuzione degli utili

18.1 L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 19 – Volontari e attività di volontariato

19.1 Possono essere volontari dell'Associazione le persone che, per libera scelta, svolgono attività in favore della comunità e del bene comune, anche per il tramite dell'Associazione, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie della sua azione, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

19.2 L'Associazione iscrive in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

19.3 L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Associazione stessa. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

19.4 La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.

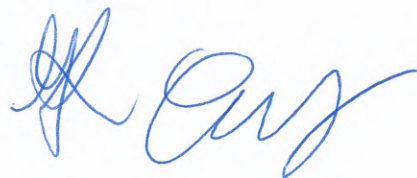
19.5 Non si considera volontario l'associato che occasionalmente coadiuvi gli organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni.

19.6 I lavoratori subordinati che intendano svolgere attività di volontariato nell'Associazione settore hanno diritto di usufruire delle forme di flessibilità di orario di lavoro o delle turnazioni previste dai contratti o dagli accordi collettivi, compatibilmente con l'organizzazione aziendale.

Art. 20 – Clausola finale

20.1 Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, si rinvia alla normativa vigente in materia di enti del Terzo settore di cui al D.Lgs. n. 117/2017 (CTS) ed alle disposizioni del codice civile, in quanto compatibili.

20.2 L'entrata in vigore del presente Statuto, secondo quanto previsto dal art. 104 del CTS, è differita alla data di entrata in vigore delle nuove disposizioni fiscali previste dal CTS, e comunque non prima dell'operatività del RUNTS, ed alla correlativa definitiva abrogazione della normativa Onlus.



Statuto Associazione
Studenti Senza Frontiere ODV

Art. 21 – Identità visiva

21.1 L'Associazione adotta il seguente emblema quale logotipo identificativo da integrarsi con la denominazione dell'Associazione stessa:



21.2 L'Associazione, in via alternativa, può adottare il seguente ulteriore emblema quale logotipo identificativo da integrarsi con la denominazione dell'Associazione stessa:



Il Presidente

Gabriele Zuccaro

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Gabriele Zuccaro', written over a horizontal line.

Il Segretario

Walter Antonio Canu

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Walter Antonio Canu', written over a horizontal line.